

	STATUTO	
	AUSER CALASCIBETTA ODV	
	TITOLO I	
	(DISPOSIZIONI GENERALI)	
	ART. 1	
	(Denominazione, sede e durata)	
	E' costituita, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito	
	denominato "Codice del Terzo settore") e, in quanto compatibile, del Codice civile e	
	relative disposizioni di attuazione, una associazione non riconosciuta di volontariato	
	avente la seguente denominazione: Auser Calascibetta ODV , da ora in avanti	
	denominata "Associazione", con sede legale nel Comune di Calascibetta e con	
	durata illimitata. A seguito dell'iscrizione dell'associazione nel Registro unico	
	nazionale del Terzo Settore, la denominazione sarà integrata con l'acronimo ETS nel	
	seguente modo: Auser Calascibetta ODV –ETS-	
	L'associazione aderisce alla "rete nazionale Auser" ai sensi dell'art. 41 comma 2 del	
	Codice del Terzo Settore.	
	ART. 2	
	(Scopo, finalità e attività)	
	L'Associazione è una realtà locale affiliata alla "rete nazionale Auser", non ha scopo	
	di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo	
	svolgimento, nei confronti della comunità locale e dei terzi, delle attività di interesse	
	generale elencate dal comma 1, art.5 del Codice del Terzo Settore, in forma di	
	azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di	
	produzione o scambio di beni o servizi.	
	L'Associazione persegue esclusivamente finalità di utilità sociale di interesse	

	generale attraverso la promozione sul territorio locale delle attività di volontariato,	
	ispirandosi alla Carta dei Valori, allo Statuto e al Codice Etico della rete nazionale	
	Auser.	
	Il tesseramento è unico e nazionale, Auser è un'associazione di persone per cui	
	ognuno, ovunque eserciti il proprio ruolo, è iscritto all'Auser, nazionalmente definita e	
	registrata.	
	Per il conseguimento dei fini istituzionali l'Associazione si avvale prevalentemente di	
	prestazioni volontarie dei propri associati, con il rimborso delle spese sostenute	
	nell'espletamento delle attività in conformità alle disposizioni di cui all'art.17, terzo e	
	quarto comma, del Codice del Terzo Settore.	
	L'Associazione ritiene i principi fondamentali della Costituzione della Repubblica	
	italiana, nata dalla Resistenza, come un tratto essenziale della propria identità.	
	L'Associazione è impegnata a operare per la pace nella giustizia, a sostegno della	
	legalità internazionale e per il rafforzamento della rappresentatività e autorità	
	dell'Onu e, congiuntamente, per l'avvio di un nuovo modello di sviluppo sociale ed	
	economico globalmente sostenibile ed estensibile. L'Associazione è altresì	
	impegnata nel rafforzamento dell'Unione Europea quale soggetto unitario federale,	
	con una forte dimensione sociale e a tale fine contribuisce alla definizione della	
	legislazione sociale europea, alla integrazione europea e al ripudio di ogni forma di	
	razzismo e di integralismo religioso, della pena di morte e di ogni forma di violenza.	
	L'Associazione è coordinata dalla struttura territoriale Auser e svolge, sulla base di	
	progetti propri, o concordati con altri soggetti del terzo settore e non, e in un rapporto	
	sinergico con i servizi pubblici, attività a favore delle persone, a partire da quelle	
	fragili o che sono in stato di maggior disagio, senza discriminazioni di età, genere,	
	cultura, religione, cittadinanza; ne promuove e sostiene, anche sul piano formativo,	

	l'autorganizzazione e il mutuo aiuto. Favorisce i processi di formazione sociale di una	
	domanda sia di servizi che di beni e di costruzione di reti comunitarie per	
	l'accrescimento della coesione sociale, la crescita ecosostenibile e la valorizzazione	
	dei beni comuni. Promuove la solidarietà e la giustizia sociale, sostiene il	
	volontariato, la promozione sociale, l'apprendimento permanente, come fondamento	
	di una cittadinanza attiva e responsabile.	
	L'Associazione svolge le sue attività nei seguenti settori:	
	•Assistenza e servizi sociali, sanitari e socio sanitari;	
	•Apprendimento permanente, attività culturali, artistiche, di interesse sociale con	
	finalità educative;	
	•Salvaguardia e miglioramento delle condizioni dell'ambiente e delle risorse naturali	
	anche nell'ambito della protezione civile;	
	•Socializzazione, attività ricreative e produttive, senza scopo di lucro, di interesse	
	sociale;	
	•Turismo di interesse sociale e culturale;	
	•Contrasto alla povertà educativa e di prevenzione della dispersione scolastica;	
	•Cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale;	
	•Contrasto al disagio abitativo rivolta a soddisfare bisogni sociali, culturali, formativi o	
	lavorativi;	
	•Accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti;	
	•Realizzazione di orti e giardini sociali;	
	•Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;	
	•Beneficenza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto	
	2016, n.166, erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone	
	svantaggiate;	

	•Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;	
	•Promozione del volontariato e dei diritti umani, civili, sociali, e politici delle pari opportunità;	
	•Interventi di richiesta di affidamento e riqualificazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata;	
	•Sostegno alle fragilità e contrasto alle povertà con particolare riferimento agli anziani, alle donne, ai minori e ai disabili;	
	•Promozione dell'invecchiamento attivo e delle relazioni intergenerazionali;	
	•Tutela e valorizzazione del patrimonio artistico e storico (DLGS. 29/10/'99, n. 490), ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al DPR 1409/63;	
	E in tutte le altre attività di utilità sociale previste dall'art.5 del Codice del Terzo Settore.	
	Nello svolgimento di queste attività, l'Associazione si propone il compito specifico di contribuire a promuovere una nuova cultura della qualità della vita, attraverso l'invecchiamento attivo, e di orientare e valorizzare le disponibilità e le competenze delle persone anziane, come una opportunità e una risorsa per la società, per realizzare un rinnovato rapporto con le istituzioni, per la tutela, la diffusione, lo sviluppo dei diritti, per lo sviluppo di nuove comunità locali solidali e aperte.	
	L'Associazione è impegnata nella collaborazione con i Centri Antiviolenza per i servizi di accoglienza e consulenza legale e psicologica nei confronti delle donne che hanno subito violenze, molestie e stalking, abusi e maltrattamenti, nonché l'informazione e la diffusione di conoscenze su questi temi, la raccolta di documentazione, studi, ricerche e l'elaborazione delle esperienze dei centri e delle case delle donne in quanto spazi di autonomia delle donne.	

	In ragione di tutti i principi a cui si ispira, l'Associazione si propone di diffondere la	
	cultura della legalità e pertanto persegue finalità di lotta a tutte le mafie e ad ogni	
	altra forma di criminalità organizzata.	
	Per l'attuazione delle proprie finalità e dei propri programmi e in stretta coerenza con	
	essi, l'Associazione può istituire rapporti di collaborazione, anche in forma di	
	convenzione, con altre associazioni ed enti pubblici e privati, sia a livello	
	internazionale che nazionale, regionale, territoriale; può promuovere la costituzione	
	di fondazioni, centri studi, istituti culturali e scientifici, associazioni, federazioni o	
	confederazioni, osservatori; aderisce ad organismi internazionali.	
	L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività	
	diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste	
	ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, individuate	
	dall'Assemblea nazionale dei Delegati di Auser Nazionale.	
	L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi in forma organizzata e	
	continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o	
	erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie o di terzi,	
	inclusi volontari e dipendenti - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e	
	contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di	
	interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei	
	rapporti con i sostenitori e con il pubblico.	
	L'Associazione si impegna al rispetto dei seguenti punti:	
	•prestazioni conformi ad uno standard previsto da apposite disposizioni esecutive	
	ovvero appositi atti di indirizzo Auser;	
	•stipula delle convenzioni con le amministrazioni pubbliche, di norma, in maniera	
	congiunta con l'Auser regionale o territoriale, secondo modalità previste da	

	disposizioni esecutive ovvero atti di indirizzo Auser;	
	•sistema di esclusione degli iscritti con voto a maggioranza qualificata degli aventi	
	diritto, da parte del Comitato Direttivo dell'Auser territoriale;	
	•regime dei diritti e degli obblighi degli iscritti ispirato ai principi di democrazia e di	
	parità di trattamento;	
	•struttura degli organi conforme ad uno schema dettato da apposite disposizioni	
	esecutive ovvero appositi atti di indirizzo Auser;	
	•diritto dell'Auser regionale e provinciale di partecipare alle riunioni della	
	associazione affiliata e di convocarla, secondo modalità stabilite da disposizioni	
	esecutive o atti di indirizzo Auser;	
	•ammissione, in sede di assemblea, di non più di una delega per ogni iscritto	
	presente;	
	•sistemi di elettorato attivo e passivo conformi ai criteri stabiliti da apposite	
	disposizioni esecutive/atti di indirizzo Auser, ispirato all'obiettivo di cui al comma	
	seguente;	
	•sistemi di rappresentanza commisurati al numero degli iscritti Auser in possesso	
	della tessera ed in regola con il versamento della quota associativa;	
	•adozione di un bilancio tipo con relativo piano dei conti, come da apposite	
	disposizioni esecutive ovvero appositi atti di indirizzo Auser;	
	•istituzione del Collegio dei Sindaci composto secondo i criteri di cui all'art.14 e 15;	
	•adozione del logo "Auser-Volontariato" ovvero "Auser-Insieme" nella denominazione	
	dell'associazione ed iscrizione al Registro Unico Nazionale ETS;	
	•impegno a rispettare i regolamenti e gli accordi Auser in materia di trattamento dei	
	dati personali, nonché le eventuali indicazioni e istruzioni del Responsabile della	
	protezione dei dati designato dall'Auser nazionale.	

	TITOLO II	
	(ASSOCIATI)	
	ART. 3	
	(Ammissione e numero degli associati)	
	Il numero degli associati è illimitato.	
	Possono aderire all'associazione persone fisiche che condividono gli scopi del	
	presente statuto, del codice etico e statuto nazionale Auser, le finalità della stessa e	
	che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e	
	conoscenze.	
	L'iscrizione è incompatibile con l'appartenenza ad associazioni segrete.	
	Tramite associazioni, di norma le affiliate, chiunque, senza nessuna distinzione di	
	etnia, genere, religione, cultura e appartenenza politica, può iscriversi all'Auser,	
	l'eventuale decisione di non ammettere l'iscrizione deve essere motivata per iscritto	
	dal comitato direttivo di riferimento.	
	Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al comitato direttivo	
	una domanda scritta che dovrà contenere: l'indicazione del nome, cognome,	
	residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo	
	di posta elettronica.	
	Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi	
	previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio,	
	introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.	
	L'avvenuta iscrizione è comunicata al diretto interessato e annotata nel libro degli	
	associati.	
	ART. 4	
	(Diritti e obblighi degli associati)	

	Gli associati hanno il diritto di:	
	•eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;	
	•essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;	
	•frequentare i locali dell'associazione;	
	•partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;	
	•concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;	
	•essere rimborsati per i servizi di volontariato effettuati dalle spese effettivamente	
	sostenute e documentate secondo le modalità previste ai sensi dell'art.17, terzo e	
	quarto comma, del Codice del Terzo Settore;	
	•prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e	
	consultare i libri associativi;	
	Gli associati hanno l'obbligo di:	
	•rispettare il presente Statuto, il codice etico nazionale Auser e gli eventuali	
	Regolamenti interni;	
	•svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito,	
	senza fini di lucro, anche indiretto;	
	•versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini	
	annualmente stabiliti dal Comitato Direttivo ed a prestare, nei limiti delle loro	
	possibilità, la propria opera per il conseguimento degli scopi sociali	
	dell'Associazione.	
	Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità	
	associative.	
	E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.	
	Il contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile.	
	ART. 5	

	(Perdita della qualifica di associato)	
	La qualifica di associato si perde per morte, recesso o mancato pagamento della	
	quota annuale.	
	La qualifica di associato si perde anche per esclusione.	
	In particolare, l'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente	
	Statuto, del codice etico nazionale, negli eventuali Regolamenti interni e nelle	
	deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una	
	certa gravità all'associazione, può essere escluso con effetto immediato	
	dall'associazione mediante delibera della Commissione di Garanzia, secondo le	
	modalità previste dall'art. 15 del presente statuto. La deliberazione di esclusione	
	dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le	
	proprie controdeduzioni.	
	L'associato può sempre recedere dall'associazione.	
	Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua	
	decisione al Comitato Direttivo.	
	La dichiarazione di recesso ha effetto immediato.	
	I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.	
	Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e	
	trasmissibili.	
	Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non	
	hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.	
	ART. 6	
	(Regolamento disciplinare)	
	I soci devono attenersi al Regolamento disciplinare previsto dall'art. 6 dello statuto	
	dell'Auser nazionale.	

	Per ogni controversia attinente alla interpretazione del regolamento, si deve	
	richiedere una pronuncia del Collegio Statutario nazionale.	
	Il regolamento disciplinare deve essere reso consultabile da parte dei soci entro 30	
	giorni dalla approvazione.	
	ART. 7	
	(Congresso)	
	Il Congresso viene convocato in forma ordinaria, nell'ambito dell'attività congressuale	
	nazionale, ogni quattro anni e in forma straordinaria ogni qualvolta la sua	
	convocazione sia deliberata dal Comitato direttivo o richiesta da almeno un decimo	
	degli associati.	
	Il Congresso si svolge sulla base del regolamento previsto dall'art. 7 dello Statuto	
	dell'Auser Nazionale.	
	Nelle assemblee congressuali di base il dibattito, la partecipazione e il diritto di voto	
	è aperto a tutti gli associati purché maggiorenni.	
	Il Congresso inizia con le assemblee di base (associazioni affiliate) e, attraverso	
	l'elezione dei delegati, prosegue nelle istanze territoriali, regionali e si conclude con	
	quella nazionale. Le norme per l'organizzazione dei Congressi ai vari livelli e per	
	l'elezione dei delegati ai congressi nei successivi gradi sono di competenza del	
	massimo organo dirigente dell'istanza per la quale è indetto il Congresso. Tale	
	organo deve anche stabilire il rapporto tra numero di associati e numero dei delegati	
	da eleggere.	
	Il Regolamento del Congresso è quello approvato dal Comitato direttivo nazionale e	
	si applica anche in caso di convocazione dei Congressi Straordinari.	
	TITOLO III	
	(ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE)	

	ART. 8	
	(Organi)	
	Sono organi dell'Associazione:	
	•l'Assemblea degli associati	
	•il Comitato Direttivo	
	•il Presidente	
	•la Presidenza	
	•il Collegio dei Sindaci (ove previsto)	
	ART. 9	
	(Assemblea degli associati)	
	L'Assemblea degli associati è l'insieme dei soci che aderiscono all'associazione.	
	L'Assemblea è ritenuta valida con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto.	
	L'assemblea degli associati elegge:	
	•Comitato Direttivo;	
	•Collegio dei Sindaci (ove previsto);	
	L'Assemblea degli associati è il massimo organo deliberante dell'Associazione. Si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno e in via straordinaria su richiesta di almeno due terzi degli aventi diritto.	
	L'assemblea degli associati delibera sulle linee programmatiche generali.	
	L'Assemblea è convocata con avviso spedito almeno dieci giorni lavorativi prima di quello fissato per l'assemblea con qualsiasi mezzo idoneo a provarne l'avvenuto ricevimento, ivi compresi telegramma, telefax, posta elettronica, raccomandata a mano e raccomandata con avviso di ricevimento. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo della riunione e l'ordine del giorno.	

	In caso di impedimento o forza maggiore, il singolo socio può incaricare un altro	
	socio della sua stessa struttura a rappresentarlo in Assemblea. In tal caso, ciascun	
	rappresentante può essere portatore di una sola delega.	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento,	
	dal Vicepresidente, ove esiste la carica, o altro componente della Presidenza.	
	L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:	
	•nominare e revocare i componenti degli organi associativi e, se previsto, del	
	soggetto incaricato della revisione legale dei conti;	
	•eleggere tra i suoi componenti il Presidente;	
	•deliberare sulla composizione numerica della Presidenza;	
	•su proposta del Presidente, eleggere la Presidenza e ove previsto il vicepresidente;	
	•deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi	
	dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro	
	confronti;	
	•deliberare sulle modificazioni dell'Atto costitutivo e dello Statuto;	
	•approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;	
	•deliberare sul bilancio consuntivo, sul bilancio sociale e sulla relazione dell'attività	
	svolta;	
	•deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione	
	dell'associazione;	
	•deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto	
	alla sua competenza;	
	L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.	
	È straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto e per lo	
	scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.	

	L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della	
	metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda	
	convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per	
	delega.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione dei	
	bilanci e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno	
	diritto di voto.	
	Per modificare lo Statuto occorre la presenza della metà più uno degli aventi diritto al	
	voto ed il voto favorevole dei due terzi dei presenti.	
	Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio	
	occorre il voto favorevole di almeno 3/4 dei presenti.	
	ART. 10	
	(Il Comitato Direttivo)	
	Il Comitato Direttivo è l'organo di amministrazione ai sensi dell'art.26 del CTS, ha il	
	compito di:	
	•realizzare i deliberati dell'Assemblea e dirigere l'Associazione a tutti gli effetti;	
	•emanare disposizioni esecutive del presente Statuto;	
	•approvare, su proposta del Presidente, la nomina del Direttore, ove previsto;	
	•decidere la costituzione di istituti e organizzazioni di servizio;	
	•convocare convegni e conferenze;	
	•decidere la nomina dei componenti e dei responsabili delle commissioni e settori di	
	lavoro;	
	•amministrare il patrimonio dell'Associazione;	
	•deliberare la convocazione dell'Assemblea;	
	•deliberare sul bilancio preventivo e sul programma di attività proposto dalla	

	Presidenza;	
	•recepire il Regolamento Auser sul trattamento dei dati personali di cui all'art. 10	
	dello Statuto dell'Auser Nazionale per l'attuazione della normativa vigente in materia	
	di protezione dei dati nell'AUSER e nelle articolazioni territoriali;	
	•deliberare sulle richieste di iscrizione all'associazione;	
	•deliberare sugli altri oggetti attinenti all'attività dell'Associazione che non siano	
	riservati dal presente Statuto alla competenza dell'Assemblea, del Presidente o della	
	Presidenza;	
	Il Comitato Direttivo è composto numericamente secondo la determinazione	
	dell'Assemblea e comunque sempre in numero dispari. Allo stesso partecipano	
	anche i rappresentanti delle Organizzazioni ispiratrici eletti con le modalità previste	
	dall'art. 18 del presente Statuto.	
	I componenti del Comitato Direttivo vengono eletti dall'Assemblea al Congresso, di	
	norma ogni quattro anni, e sono rieleggibili, vengono scelti tra le persone fisiche	
	associate. Entro trenta giorni dalla nomina, i componenti del Comitato Direttivo	
	devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore,	
	indicando il nome, cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la	
	cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione in	
	forma disgiunta o congiunta.	
	Nell'arco di vigenza congressuale possono essere sostituiti i componenti che	
	dovessero dimettersi oppure lasciare gli incarichi associativi per assumerne di diversi	
	al di fuori dell'Associazione o decadere dalla carica di componente il Comitato	
	Direttivo stesso, in applicazione di norme statutarie e di regolamento, fino ad un	
	massimo di 1/3 dei componenti effettivi eletti dal congresso. Inoltre tra un congresso	
	e l'altro possono essere cooptati, su proposta della Presidenza, fino ad un massimo	

	del 10% dei suoi componenti effettivi eletti al congresso.	
	La proposta di sostituzione e/o cooptazione deve essere approvata dal Comitato	
	Direttivo, a maggioranza assoluta dei presenti.	
	Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o	
	impedimento, dal vicepresidente, ove esiste la carica, o da altro componente della	
	presidenza. La convocazione può essere fatta anche per telegramma, oppure fax o	
	e-mail, almeno cinque giorni lavorativi prima della riunione. Il Comitato Direttivo è	
	validamente costituito in presenza di almeno la metà più uno dei propri componenti e	
	delibera con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti.	
	Il Comitato Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali	
	dell'Assemblea alla quale risponde direttamente.	
	ART. 11	
	(Presidente)	
	Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli	
	esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano	
	verso l'esterno.	
	Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei	
	presenti.	
	Il Presidente dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.	
	Il Presidente:	
	• convoca e presiede l'Assemblea degli associati;	
	• convoca e presiede il Comitato Direttivo;	
	• assume, di concerto con la Presidenza, i collaboratori, il personale	
	dell'Associazione e stipula i contratti di consulenza;	
	• propone la nomina del Direttore, ove previsto, e la sottopone	

	all'approvazione del Comitato Direttivo, stabilendone i compiti e le funzioni;	
	• nomina procuratori speciali;	
	• propone all'Assemblea l'elezione degli altri componenti della Presidenza, e,	
	se lo ritiene, di un vice Presidente.	
	In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal	
	vice Presidente, ove esiste la carica, o da altro componente della Presidenza	
	indicato dal Presidente.	
	Il Presidente in carica cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o	
	per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza	
	dei presenti.	
	ART. 12	
	(Presidenza)	
	La Presidenza è composta, sulla base della deliberazione dell'Assemblea, da un	
	minimo di tre ad un massimo di cinque componenti.	
	La Presidenza:	
	•propone al Comitato Direttivo i programmi di attività e le altre iniziative	
	dell'Associazione e vigila sulla loro realizzazione;	
	•svolge funzioni di direzione, indirizzo e coordinamento dell'attività dell'Associazione;	
	•adotta le decisioni urgenti, anche se non di sua competenza, salvo ratifica del	
	Comitato Direttivo;	
	•predispone il bilancio consuntivo e preventivo.	
	Il Presidente invita di norma a partecipare alle riunioni di presidenza il Direttore, ove	
	esiste la funzione.	
	ART. 13	
	(Collegio dei Sindaci)	

	Il Collegio dei Sindaci è nominato nei casi previsti dall'Art.30 del CTS ed è l'organo di	
	controllo dell'Associazione, vigila sull'osservanza della Legge e sul rispetto dei	
	principi di corretta amministrazione, nonché sulla adeguatezza dell'assetto	
	organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.	
	Il Collegio dei Sindaci esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle	
	finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite dall'Associazione, ed	
	attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida	
	ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.	
	I componenti del Collegio dei Sindaci possono in qualsiasi momento procedere,	
	anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono	
	chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su	
	determinati affari.	
	Il Collegio dei Sindaci è composto da tre componenti effettivi e due supplenti, eletti	
	con voto palese, a maggioranza semplice, dall'Assemblea, anche tra i non soci.	
	I componenti del Collegio devono rispondere a requisiti di specifica competenza,	
	serietà e esperienza e, nei confronti degli stessi, trovano applicazione le cause di	
	ineleggibilità e decadenza previste dall'art.2399 c.c..	
	Il Collegio elegge al proprio interno il Presidente, cui spetta la responsabilità della	
	convocazione e del funzionamento del Collegio stesso. Ove si renda vacante la	
	carica di Presidente, il Collegio provvede alla nuova elezione in occasione della	
	riunione immediatamente successiva.	
	In caso di rinuncia o decadenza di un Sindaco, i Sindaci supplenti subentrano in	
	ordine d'età. Se con i Sindaci supplenti non si completa il Collegio dei Sindaci, il	
	Comitato Direttivo deve provvedere all'integrazione del Collegio medesimo. Nel caso	
	in cui il numero dei Sindaci supplenti si riducesse al di sotto di due, il Comitato	

	Direttivo può provvedere a nominarli. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.	
	La carica di Sindaco è incompatibile con qualunque altra carica all'interno della medesima struttura.	
	I componenti del Collegio dei Sindaci durano in carica per quattro anni e possono essere eletti per non più di due mandati o otto anni.	
	I componenti del Collegio partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea e del Comitato Direttivo.	
	Il Collegio redige il verbale di ciascuna riunione. Le riunioni del Collegio dei Sindaci sono valide con la presenza della maggioranza dei Sindaci e le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.	
	Il Collegio dei sindaci:	
	•controlla periodicamente, con cadenza almeno trimestrale, la gestione amministrativa dell'Associazione;	
	•verifica la regolare tenuta delle scritture e dei documenti contabili;	
	•esamina il bilancio preventivo dell'Associazione e ne riferisce per iscritto al Comitato Direttivo;	
	•predispone una relazione annuale da presentare all'Assemblea in sede di presentazione e di approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio sociale;	
	•con relazione motivata, in caso di gravi e documentate irregolarità contabili, deferisce la questione alla Commissione Regionale di Garanzia, che si pronuncia entro 60 giorni.	
	Nel caso il Collegio dei sindaci non fosse eletto, la surroga della funzione è affidata al Collegio del livello organizzativo superiore.	
	ART. 14	

	(Revisione legale dei conti)	
	Qualora vengano superati i limiti di cui all'art. 31, primo comma, del Codice del Terzo	
	Settore, e nel Collegio dei Sindaci non sia presente almeno un componente in	
	possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 c.c., l'Assemblea degli associati nomina un	
	Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito	
	registro.	
	ART. 15	
	(Commissione di Garanzia)	
	La Commissione di Garanzia competente per la tutela dei diritti degli associati è	
	quella Regionale.	
	La Commissione procede, su istanza degli associati, secondo modalità stabilite da	
	apposito regolamento disciplinare, a giudicare la regolarità dei comportamenti di un	
	qualsiasi componente dell'associazione e ad assumere le correlative sanzioni	
	secondo la seguente tipologia:	
	•richiamo scritto	
	•sospensione della qualifica di associato, fino a un massimo di 12 mesi;	
	•sospensione dalle cariche associative fino a un massimo di 12 mesi;	
	•espulsione.	
	Avverso ai provvedimenti assunti dalla Commissione Regionale di Garanzia	
	l'associato può ricorrere alla Commissione Nazionale di Garanzia la cui espressione	
	è l'ultimo grado di appello.	
	TITOLO IV	
	(STRUTTURE DELL'AUSER)	
	ART. 16	
	(Centro Regolatore)	

La struttura territoriale è il centro regolatore che svolge il ruolo di indirizzo, direzione, autocontrollo e coordinamento delle attività dell'intero sistema associativo, pertanto le compete la responsabilità della gestione del tesseramento e della corretta amministrazione delle risorse.

Inoltre è titolare dei rapporti con le istituzioni e con i soggetti della programmazione e della progettazione sociale, nonché degli accordi, delle intese e delle convenzioni, all'interno del territorio di riferimento definito dal proprio congresso.

In tale ambito può delegare ad una affiliata questa titolarità.

Una grande associazione democratica com'è l'Auser deve avere ben presente il rapporto tra affiliazione - identità - valori - modello organizzativo - attività svolte.

L'appartenenza rappresenta una precisa volontà di partecipazione e d'impegno, di conseguenza l'insieme delle attività dell'intero sistema, delle singole strutture e della singola affiliata o circolo deve corrispondere ai valori, all'identità e alle finalità dell'Auser.

Pertanto in qualità di centro regolatore svolge il compito di coordinamento e monitoraggio delle attività e dei comportamenti delle affiliate e dell'intero sistema territoriale, avvalendosi anche del sistema informatico unico per la registrazione delle attività, dei bilanci e del tesseramento.

ART. 17

(Auser Territoriale)

L'Auser Territoriale costituisce una articolazione organizzativa dell'Auser regionale, anche se giuridicamente autonoma, operante a livello provinciale, o comprensoriale, o metropolitano e svolgendo le seguenti funzioni:

- indirizzo, direzione e coordinamento dell'Auser nel territorio di riferimento in coerenza con le indicazioni e delle disposizioni della struttura regionale e nazionale,

	anche in materia di trattamento dei dati personali, quindi dirigere, coordinare e	
	gestire programmi, progetti e servizi funzionali alla conduzione associativa a livello	
	territoriale;	
	•coordinamento e monitoraggio delle attività e dei comportamenti delle affiliate e	
	dell'intero sistema.	
	Nell'ambito di queste funzioni, a fronte del permanere, da parte di un'affiliata, di	
	inammissibili comportamenti, incompatibili con l'appartenenza all'Auser in quanto:	
	•contrari a quanto previsto dal presente Statuto, del codice etico e della carta dei	
	valori dell'Auser nazionale;	
	•in contrasto con le norme di riferimento del volontariato e della promozione sociale,	
	nonché delle norme amministrative delle associazioni senza scopo di lucro, ivi	
	comprese le norme in materia di protezione dei dati e le indicazioni in tal senso del	
	Responsabile della protezione dei dati designato dall'Auser nazionale;	
	•rendono impossibile una corretta dialettica, agibilità e direzione dell'organismo o	
	dell'associazione affiliata, al punto da ledere l'immagine stessa dell'Auser.	
	Il centro regolatore territoriale, dopo i necessari chiarimenti e confronti con gli	
	organismi dirigenti interessati, provvederà a chiedere al proprio centro regolatore	
	regionale la rimozione dell'affiliazione. Le affiliate, interessate dal provvedimento,	
	possono fare ricorso al centro regolatore nazionale, attraverso le procedure previste	
	dal presente Statuto.	
	L'Auser territoriale si dota di un proprio Statuto, in conformità con gli statuti nazionale	
	e regionale, in ottemperanza alle leggi nazionali, alle rispettive leggi regionali e alle	
	normative peculiari di ciascun territorio.	
	ART. 18	
	(Rapporto con le Organizzazioni ispiratrici)	

	Nella attuazione delle proprie strategie e dei propri programmi, l'Associazione	
	ricercherà tutte le possibili sinergie con Cgil e Spi-Cgil, a cui è legata per origine e	
	comunanza di valori.	
	Al fine di favorire lo sviluppo di questi rapporti, la Cgil e lo Spi-Cgil partecipano alle	
	Assemblee congressuali con propri rappresentanti secondo le modalità previste dalle	
	disposizioni esecutive dell'associazione.	
	TITOLO V - AFFILIATE	
	ART. 19	
	(Associazioni affiliate)	
	L'Associazione partecipa a pieno titolo alla vita democratica dell'Auser territoriale	
	nell'ambito delle regole statutarie e regolamentari previste, quindi, attraverso gli	
	organismi preposti, alla progettazione delle politiche sociali territoriali e della	
	programmazione delle attività di volontariato e di promozione sociale, secondo	
	modalità previste con apposite disposizioni esecutive interne emanate dall'Auser	
	regionale e territoriale d'intesa con i presidenti delle associazioni affiliate.	
	In qualità di Associazione affiliata assume l'obbligo, come vincolo di affiliazione e di	
	appartenenza, a rispettare, nello svolgimento delle attività e della propria vita interna,	
	i valori e l'identità associativa, nonché i vincoli dello Statuto, del codice etico, dei	
	regolamenti e delle procedure dell'Auser nazionale, anche in materia di protezione	
	dei dati personali, a cominciare dall'obbligo di non poter sottoscrivere accordi e	
	convenzioni senza coinvolgere il centro regolatore di riferimento e condividerne i	
	contenuti delle intese stesse.	
	L'Associazione, fermo restando il divieto posto dal Codice del Terzo Settore di	
	svolgere attività diverse da quelle elencate all'articolo 2 del presente Statuto, salvo	
	quelle direttamente connesse, secondarie e strumentali, qualora decidesse di aprire	

	la partita IVA, si impegna a richiedere, obbligatoriamente, la preventiva	
	autorizzazione da parte del proprio centro regolatore.	
	Centro regolatore che avrà il compito di monitorare, controllare e verificare gli	
	andamenti di queste attività.	
	Il non rispetto di queste norme ricadrà nell'applicazione delle sanzioni previste per	
	quanto riguarda il recesso dell'affiliazione.	
	L'Associazione affiliata, nella gestione delle attività di promozione sociale o di	
	volontariato è pienamente autonoma sul piano operativo, amministrativo contabile e	
	patrimoniale.	
	ART. 20	
	(Vincoli di affiliazione)	
	L'Associazione condivide gli scopi dello Statuto dell'Auser Nazionale e intende	
	realizzarne le attività come affiliata, assumendo la qualificazione di Auser-	
	Volontariato o di Auser-Insieme, secondo lo scopo sociale prevalentemente	
	perseguito, rispettivamente di volontariato o di promozione sociale.	
	Nel caso in cui vengano meno, da parte dell'associazione affiliata, i punti declinati	
	all'art. 2 del presente statuto o sopravvengano comportamenti non coerenti con lo	
	Statuto, il codice etico, i regolamenti, le delibere e gli atti di indirizzo dell'Auser	
	nazionale, anche in materia di trattamento dei dati personali, si determina	
	l'attivazione delle procedure, previste dal presente Statuto, per sanzionare	
	adeguatamente o ritirarne l'affiliazione.	
	L'Associazione in qualità di affiliata notifica, tramite la struttura territoriale, all'Auser	
	regionale le variazioni del proprio Statuto e degli eventuali regolamenti; con	
	l'approvazione delle predette variazioni da parte della Presidenza dell'Auser	
	regionale, le variazioni medesime acquistano efficacia; deve inoltre fornire tutti gli	

	elementi richiesti dall'Auser territoriale.	
	L'Associazione è tenuta a raccogliere le iscrizioni individuali con il logo e la tessera	
	Auser, versando all'Auser il relativo importo, previa trattenuta in suo favore nella	
	misura e secondo le modalità indicate annualmente dai centri regolatori regionali e	
	nazionale dell'Auser.	
	ART. 21	
	(Cessazione della condizione di affiliazione)	
	La condizione di affiliazione all'Auser cessa:	
	•per recesso dall'affiliazione da parte dell'Associazione;	
	•per esclusione dall'Associazione con le procedure previste dal presente Statuto e	
	dallo Statuto dell'Auser regionale agli articoli 19, 20, 21.	
	In caso di recesso, di norma, le iscrizioni ed i beni successivi alla affiliazione	
	vengono trasferiti e devoluti alla associazione affiliata territorialmente limitrofa,	
	indicata dall'Auser territoriale.	
	Quanto disposto al comma precedente non si applica per i recessi motivati in ragione	
	di sopravvenute modifiche ai principi fondamentali di cui all'art. 2 del vigente Statuto.	
	TITOLO VI - RISORSE ECONOMICHE	
	ART. 22	
	(Patrimonio)	
	Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da:	
	•contributi dei soci;	
	•quote associative;	
	•contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, Enti e istituzioni pubbliche,	
	finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei	
	fini statutari;	

	•contributi dall'Unione Europea e da organismi internazionali;	
	•donazioni o lasciti testamentari;	
	•erogazioni liberali da associati e da terzi;	
	•entrate derivanti da sponsorizzazioni;	
	•entrate da raccolte pubbliche di fondi in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o	
	campagne di sensibilizzazione;	
	•entrate derivanti da convenzioni;	
	•entrate derivanti da cessioni di beni e prestazioni di servizi svolte a favore di	
	associati e di terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività di natura commerciale	
	e produttiva a carattere marginale, ovvero direttamente connesse a quelle	
	istituzionali;	
	•contributi dalle associazioni della rete Auser e da altri enti del terzo settore;	
	•contributi delle organizzazioni ispiratrici;	
	•entrate derivanti da iniziative promozionali, finalizzate al proprio finanziamento, quali	
	raccolte di fondi, crowdfunding, feste e sottoscrizioni anche a premi;	
	•ogni altra entrata compatibile con le finalità sociali dell'associazionismo di	
	volontariato.	
	Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie	
	ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità	
	sociale. L'Associazione dovrà impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la	
	realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.	
	ART. 23	
	(Divieto di distribuzione degli utili)	
	L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di	
	gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e	

collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

TITOLO VII – BILANCIO E AMMINISTRAZIONE

ART. 24

(Bilancio preventivo)

Per ciascun esercizio finanziario, entro il 30 novembre la Presidenza predispone per l'anno successivo un bilancio preventivo e una relazione sul programma di attività, che devono essere approvati dal Comitato Direttivo entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce il preventivo.

ART. 25

(Bilancio consuntivo)

Per ciascun anno solare, la Presidenza predispone un bilancio consuntivo - costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione, nota integrativa e relazione sulla gestione, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, e una relazione sulle attività svolte. E' documentato il carattere secondario e strumentale delle attività diverse dalle attività di interesse generale, nella relazione sulla gestione o in una annotazione in calce al rendiconto gestionale o nella nota integrativa. Il bilancio consuntivo, con allegata la relazione sul programma di attività, deve essere comunicato al Collegio dei Sindaci almeno 30 giorni prima della data fissata per l'approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea, che deve avvenire entro il 30 aprile di ogni anno. Il bilancio consuntivo insieme alla relazione sul programma di attività e alla relazione del Collegio dei Sindaci devono rimanere depositati in copia

presso la sede dell'Associazione durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché i componenti dell'Assemblea medesima possano prenderne visione. Dopo essere stato approvato il Bilancio consuntivo viene depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 26

(Adempimenti)

E' fatto obbligo che i bilanci preventivi e consuntivi delle associazioni affiliate approvati dai rispettivi organismi vengano trasmessi a cura dei Presidenti all' Auser Territoriale.

ART. 27

(Bilancio sociale e informativa sociale)

L'associazione deve redigere il bilancio sociale secondo le linee guida ministeriali. Il bilancio sociale deve essere depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicato nel proprio sito internet.

A tal fine è fatto obbligo a tutte le strutture Auser e alle affiliate di base, dell'intero sistema a rete, di adottare ed usare l'applicativo informatico unico, messo a punto dalla struttura nazionale, come garanzia di uniformità, trasparenza, nella tenuta dei conti e delle scritture contabili, anche alla luce di quanto previsto dall'articolo 41 del codice del Terzo Settore, che assegna alle Reti associative un ruolo di monitoraggio, autocontrollo e assistenza tecnica, in grado di garantire la necessaria trasparenza e puntualità dell'informazione pubblica.

Pertanto il mancato rispetto di questa norma comporta, nei casi più gravi, per le strutture il commissariamento, mentre per le affiliate di base il recesso dal rapporto di affiliazione, come previsto dagli articoli 19, 20, 21 dello statuto regionale.

ART. 28

	(Libri sociali)	
	L'associazione deve tenere i libri sociali previsti dall'art. 15 del Codice del Terzo	
	Settore.	
	Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti documenti. I soci che vorranno	
	esercitare tale diritto dovranno indirizzare domanda scritta e firmata al direttivo della	
	associazione titolare dei libri. Il direttivo comunicherà per iscritto ai soci che ne hanno	
	fatto richiesta le tempistiche e le modalità in cui verrà loro data tale possibilità. I soci	
	non potranno in nessun caso avere copia dei documenti e non dovranno fare foto ai	
	documenti medesimi. I soci che visioneranno i documenti dovranno firmare un	
	impegno scritto attestante il fatto di essere consapevoli che le informazioni di cui si	
	sta prendendo visione sono sottoposte alla tutela dei dati personali e che per questo	
	motivo non potranno in alcun modo essere divulgate e che ogni infrazione a tale	
	impegno comporterà l'attivazione degli organismi di garanzia.	
	ART. 29	
	(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)	
	In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è	
	devoluto ad altri enti del Terzo settore, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del	
	Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta	
	dalla Legge.	
	L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i	
	propri associati.	
	TITOLO VIII	
	(RESPONSABILITA' E INCOMPATIBILITA')	
	ART. 30	
	(Disposizioni circa la responsabilità)	

Gli organi dirigenti dell'Associazione non rispondono delle obbligazioni assunte dalle associazioni affiliate e dalle istanze locali territoriali, le quali rispondono ciascuna unicamente con i propri fondi e con i propri Organi Dirigenti.

I Presidenti delle associazioni affiliate, possono contrarre obbligazioni in nome e per conto dell'istanza da essi rappresentata nei limiti delle presunte ordinarie esigenze, anche sotto forma di fidi bancari e di prestiti, nonché operare l'apertura di conti correnti bancari e postali.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 31

(Conflitto di interessi e incompatibilità)

Le cariche di Presidente, vicepresidente, Direttore Generale, di altro componente della Presidenza regionale, territoriale e di associazione affiliata e componente del comitato direttivo sono incompatibili con altre cariche esecutive e/o partecipazioni economiche personali in associazioni, cooperative, società che intrattengono rapporti economici di acquisto e/o vendita di beni e servizi con strutture Auser.

Nel pieno rispetto dei principii di autonomia ed indipendenza dalle istituzioni e dalla politica, ogni componente di un esecutivo (Presidente o Componente di Presidenza o Direttore o componente del comitato direttivo) è incompatibile con qualsiasi incarico esecutivo di qualunque formazione politica a qualsiasi livello. Pertanto nel caso si riscontrasse tale concomitanza d'incarichi, la decadenza dagli incarichi esecutivi è immediata ed automatica.

Le medesime cariche sono altresì incompatibili con le cariche elettive ed esecutive

	dello Stato nonché delle Regioni, Province, Comuni e Circoscrizioni.	
	L'incompatibilità opera dal momento della candidatura.	
	TITOLO IX	
	(DISPOSIZIONI ANTIDISCRIMINATORIE)	
	ART. 32	
	(Politiche di genere e Pari opportunità)	
	Al fine di rendere concreta l'affermazione di una associazione di donne e di uomini	
	nella formazione degli organismi dirigenti, nelle sostituzioni che negli stessi si	
	rendano necessarie, nella distribuzione degli incarichi, nella rappresentanza esterna,	
	nazionale ed internazionale, nessuno dei generi può essere rappresentato al di sotto	
	del 40%.	
	Tale norma è vincolante, il presidente ha la responsabilità della sua piena	
	applicazione, nei termini di violazione di una norma statutaria.	
	La norma antidiscriminatoria è altresì adottata nella composizione della presidenza e	
	deve prevedere l'alternanza di genere per le figure di presidente e vicepresidente.	
	E' istituito, nei centri regolatori, nazionale e regionali, l'osservatorio delle pari	
	opportunità e delle politiche di genere eletto dal C.D riferimento, per contribuire a	
	promuovere e diffondere la cultura della parità di genere e mettere in atto azioni	
	positive per promuovere la rappresentanza femminile negli organismi dirigenti	
	dell'associazione e diffondere le buone pratiche e la cultura della libertà e dei diritti	
	delle donne, contro gli stereotipi di genere, le molestie, lo stalking e tutti gli atti di	
	persecuzione a partire dal linguaggio e dai comportamenti concreti.	
	In occasione dell'assemblea annuale prevista dallo Statuto, occorre riservare un	
	momento dei lavori all'Osservatorio Pari Opportunità regionale, per relazionare in	
	merito ai programmi ed azioni realizzate.	

TITOLO X

(DISPOSIZIONI FINALI)

ART. 33

(Cambio di sezione nel registro unico nazionale)

La eventuale cancellazione dalla sezione del Volontariato e la successiva iscrizione

alla sezione della Promozione sociale nel registro unico nazionale, e viceversa, non

costituisce causa di scioglimento delle medesime.

ART. 34

(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali

Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica lo Statuto

dell'Auser nazionale e quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117

(Codice del terzo settore) e relativi decreti attuativi e, in quanto compatibile, dal

Codice Civile.

In caso di difformità tra il presente statuto e le norme statutarie dell'Auser Nazionale

sono queste ad essere prevalenti e a trovare immediata applicazione.

In merito alla disciplina fiscale, trovano applicazione le disposizioni contenute nel

Titolo X del Codice del Terzo Settore, nonché le disposizioni del Titolo II del Testo

Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in quanto compatibili.

AGENZIA UFFICIO	STRATE EDIZIONE
CATASTO €	RE. 10 IL
() di cui per IPOTECA €	08 SET 2020
RESPONSABILE	AL N. 1442
	SERIE III

4/9/2020 15:17

Unione delle entità - Unico delle entità